Pater meus, et Mater mea dereliquerunt me Dominus autem assumpsit me. Ps. 26. v. 16.

ISTRUZIONI
Pei Gonfalonieri Deputati Comunitativi, Parochi, Medici, e Chirurghi, E avvertimenti pei Balj, e Consegnatarj delle Creature del R. Spedale di S. Maria della Scala di Siena.

SIENA 1824.
Presso Giovanni Rossi)(Con Appr.

Tutti i Parochi della Toscana sono pregati ad uniformarsi alle seguenti regole approvate, e comandate da diversi Sovrani Ordini, e specialmente dal Veneratissimo Motuproprio del 13. Luglio 1818. relativamente al sistema degli Esposti nel R. Spedale di S. Maria della Scala di Siena.

Siccome per benefizio pubblico il Regio Spedale della Scala riceve il peso delle Creature Esposte da ogni Popolo del suo Territorio, così ogni Popolo è obbligato a sgravarlo con riceverle in cura dallo Spedale, e per la più savia distribuzione delle medesime Creature, e per la miglior custodia, ed educazione ad esse dovuta in conformità ai veglianti Ordini Sovrani, ed agli antichi usi, e consuetudini, confida lo Spedale

WELLCOME INSTITUTE
322400

nella carità, e vigilanza dei Parochi, ai quali sarà specialmente raccomandata ciascuna Creatura nell' atto della sua consegna ai respettivi Balj, e Tenutarj con Lettera stampata del Rettore, o suo Ajuto, o Infermiere dello Spedale. E per regolamento di chiunque è interessato al buon conservamento, custodia, ed educazione di questi Esposti si accompagnano con le presenti Istruzioni, ed avvertimenti.

Degli Attestati

Trattandosi di Creature miserabili abbandonate alla carità pubblica, e in modo più speciale a quella dei Parochi a tenore delle Lettere Pastorali già pubblicate, dovranno fare gli attestati di qualunque genere, che riguardano la loro consegna, custodia, malattie, restituzione ec. intieramente *gratis*

per l' amor di Dio, e per la verità, e perciò sono pregati a fare i detti attestati per più sicurezza di propria mano, e non di mano subalterna.

Attestati per i Lattanti

L' Attestato per prendere una creatura per allattarla, solamente si deve fare con facilità a tutte le Donne lattanti capaci d' averne buona cura, perchè allora non vi è timore di cattiva educazione, e perchè questo nutrimento naturale è troppo necessario, specialmente nell' Estate per il gran numero degli Infanti esposti. Ed in tal caso nell' Attestato si esprima di che tempo la Donna abbia partorito, se abbia divezzata la propria Creatura, oppure se gli sia morta, e da qual tempo, se sia Contadina, col nome, e cognome del Padrone, e Podere, e se Pi-

gionale, o Luogajola si dica lo stesso, o in qual Popolo, Vicariato, e Potesteria, e Diocesi abiti. Se dopo che sarà divezzata la creatura, il Paroco crede in coscienza che la Balia non sia capace di bene educarla, ne dia avviso subito allo Spedale.

Ed i Parochi sono pregati ad avvertire le predette Donne in atto di consegnar loro il predetto Attestato, che i suddetti Esposti non possono esser consegnati dal Rettore, suo Ajuto, o Infermiere dello Spedale, se non a loro medesime, e ad altra Donna commissionata, che presenti tale Attestato.

Pei Divezzi, Impuberi, e Adulti

L' attestato per prendere una Creatura divezza, e di qualche maggiore età, deve esprimere, se chi la vuole sia capace di tenerla bene, e di buon costume per bene

educarla, se poi fosse chiesta una Femmina, bisogna che nell'attestato si aggiunga; se nella Casa ove deve abitare, vi sia il comodo di farla dormire separata dai Maschj, ed in quale esercizio, o arte deva impiegarsi.

Pei Pagamenti

I Pagamenti dei Salarj alle Balie, e Tenutarj si faranno ogni tre mesi cioè nel mese di Marzo, di Giugno, di Settembre, e di Dicembre esclusi sempre i giorni festivi d'intiero precetto, ed esclusi parimente il Giovedì e Venerdì Santo, e sempre dopo il prestato servizio, e non anticipatamente. Il vestiario sarà consegnato dopo i dodici mesi dell' allattatura, ed in seguito di anno in anno, purchè ne sia sopravvenuta la scadenza. Le Balie, ed i Tenutarj in atto di presentarsi allo Spedale per ricevere i detti pa-

gamenti, e vestiario, dovranno esibire ogni volta la fede del proprio Curato stesa secondo l' appresso breve formula, da descriversi nelle stampiglie a parte rimesse per quest' effetto dallo Spedale ai Sigg. Curati medesimi nelle quali dovrà essere bene indicato il nome della Creatura, e dei Tenutarj, cioè

Adì

La sopradetta Creatura è viva, sana, e ben tenuta. Io N. N. Paroco di S. m. p.

E detta fede dovrà esser munita anche del *Visto* del respettivo Gonfaloniere, senza il quale potrà essere ricusata.

E se la Creatura è mal tenuta, e non si esprima il *ben tenuta*, se ne dia avviso allo Spedale.

E siccome è piaciuto alla R., ed I. A. S. di assicurare anche per mezzo delle Autorità Locali, Gon-

falonieri, e Deputati Comunitativi, il buon conservamento, custodia, ed educazione di dette Creature, devono perciò i medesimi tenerne ragguagliato il Rettore dello Spedale, tutte le volte che richiederà Loro l'occorrenti informazioni, onde i Parochi ad oggetto di non arrecare un incomodo inutile ai detti Balj, o Balie, avvertiranno di non far Loro attestato prima di aver già risposto ai quesiti fattili per mezzo dei suddetti

Pene per la poca Cura

Si deve in coscienza negar l'attestato a chi ne tiene poca cura, o nello Spirituale, o nel Temporale, o col non mandarle alla Chiesa ai tempi debiti, e particolarmente alla Dottrina Cristiana, o col rilevarle senz'arte, o col mandarle ad accattare, o a far danni ad altri, o col dar loro cattivi esempj domesti

ci; La pena sarà della sospensione del Salario decorso dal dì dell'ultimo pagamento fatto al Balio fino al dì della presentata d'altra fede esprimente la buona cura della Creatura; ed in oltre saranno puniti con quegli ulteriori castighi, che saranno creduti di ragione a forma delle Leggi, e Ordini veglianti

Della Cresima

Mai si muti Loro nè il Nome, nè il Cognome, ed il Paroco nel Libretto faccia un ricordo del Vescovo, Chiesa, e tempo nel quale hanno ricevuto questo Sacramento (1).

Delle Adozioni

Chi vuole affigliolare una creatura, deve produrre fede, che attesti se abbia figlj proprj, in che cosa consista il suo Avere, se sia in età d'avere figlj, se sia di buon

2

(1) *Siano in ciò diligentissimi i Sigg. Parochi*

costume, e se chi deve essere adottato sia contento di esserlo.

Pei Matrimonj

Quando le nostre Fanciulle trovino conveniente occasione di maritarsi, chi le chiede in spose, deve esibire fede del proprio Paroco, che attesti dei di lui costumi, del suo mestiere, della sua possibilità di mantenere la Moglie secondo il suo stato, e del consenso dei di lui Maggiori, e parimente altra fede del Tribunale Criminale di buona condotta, dovrà poi presentarsi unitamente con la Sposa, e suo Balio muniti di tali attestati per concertare la Dote da assegnarsi alla Sposa dai Superiori dello Spedale salve le debite approvazioni, e celebrarne l'opportuna Scrittura Nuziale, il che fatto, la Sposa porterà al suo proprio Paroco un Ordine in stampa firmato dal Rettore acciò pos-

sa procedere alle Proclame dopo che per altro siano state estratte le Fedi di stato libero, sì dell' una, come dell' altra parte de' contraenti, e sarà necessario un tale attestato, quando che per altro, o uno, o ambedue di detti contraenti siano stati domiciliati molto tempo in diverse Diocesi. E dato che sia l' anello dovrà lo Sposo presentarsi a questo Spedale con la relativa fede del Paroco, per riportarne il pagamento della già convenuta Dote, sempre che sia stata approvata, e se lo sposo sarà minore non potrà riscuotere la Dote, se non è presente il Genitore, e se fosse per qualche legittima causa impedito, allora potrà venire il solo Sposo a riscuotere la Dote, sempre che per altro porti altra fede autentica fatta, e sottoscritta da due Testimonj, nella quale il Padre dia la facoltà al Figlio

Sposo di potersi obbligaré a mente delle Leggi e porterà lo Sposo ancora l'inventario del Donamento della Sposa da registrarsi nella detta Scrittura.

Delle Fedi di Morte, e Quota Funeraria

La Fede di Morte deve farsi nelle solite stampiglie rimesse dallo Spedale da firmarsi anche dai Sigg. Gonfalonieri, indicando il giorno, mese ed anno della morte e per qual malattia sia morto, ed il Balio nell'atto che restituisce il Libretto sarà tenuto riportare allo Spedale tutti i panni e biancherie d'uso della Creatura defunta con dover pagar del proprio tutte le mancanze. La quota funeraria che lo Spedale consegna sempre al Balio per portarsi al Paroco, è la solita di soldi dieci per ogni Creatura di qualunque età sia

Avviso ai Parochi

Tutte le Creature sottoposte al-

lo Spedale di qualsisia età, nell' atto della loro consegna saranno accompagnate, e raccomandate con una Lettera stampata del Rettore, suo Ajuto, o Infermiere ai Parochi ove abiteranno attualmente i respettivi Tenutarj, contenenti diverse particolari Istruzioni, e qualora detta Lettera non sia presentata, ne faranno le debite ricerche. Siccome però accade frequentemente, che i Balj, o Tenutarj passino da uno, in altro Popolo dopo la fatta consegna senza saputa dello Spedale, sono obbligati i Parochi di starne avvertiti per darne l'opportuna notizia, o direttamente, o all'occasione delle loro risposte ai soliti quesiti dei Giusdicenti.

Procureranno di uniformarsi a tutto ciò, e quanto gli verrà insinuato dai respettivi Ordinarj per l' esatto adempimento degli ordini Sovrani.

Istruzioni per i Medici, e Chirurghi per le Creature malate

Le Visite che verranno fatte nei casi di malattie dai Medici, e Chirurghi ai Bambini esposti, in tutti quei luoghi, ove non sono stabilite Condotte di tali Professori tenuti a farle *gratis*, debbono essere sodisfatte dalle respettive Comunità, egualmente che le spese dei medicinali occorrenti bene inteso però, che per parte dei nominati Professori, debba essere esibito un certificato giustificante le Visite, ed il conto dei Medicinali medesimi firmato dal Paroco, e Gonfaloniere.

Avvertimenti pei Balj

Le Creature di qualunque età, tanto Maschi, che Femmine, durante il tempo della loro sottoposizione allo Spedale, non potranno esser consegnate dai Balj, o Ba-

lie ad altre persone, non solo per allattare, ma ancora per educare, custodire, e servire, senza espressa licenza, e permissione del Rettore, o suo Aiuto, o Infermiere, alla pena mancando della perdita del salario che avessero guadagnato, e non riscosso, e di Lire dugento da applicarsi per un quarto all' Accusatore segreto o palese, e pel restante allo Spedale. E quei Balj che saranno riconosciuti impotenti al pagamento di detta somma, saranno puniti con la carcere per quel tempo che equivale alla medesima, coerentemente agli ordini, e Leggi veglianti sopra tal proposito.

Parimente subiranno i debiti castighi per mezzo dei respettivi Tribunali, quei Balj, o Balie, che con fedi false, nomi finti, o in qualunque altro modo defrauderanno il Luogo Pio.

Il tempo dell'allattatura non dovrà oltrepassare i mesi dodici dal giorno della nascita, meno il caso di malattie, ma il salario bensì sarà continuato a corrispondere in Lire nove al Mese per tutto l'Anno secondo. Dopo il termine dell' Anno secondo sarà corrisposto il salario di L. cinque al mese a tutto l'Anno sesto, e L. tre al Mese dal principio dell'Anno settimo, a tutto il decimo, dopo il quale cessa qualunque stipendio a forma della Tabella riportata in fine del presente libretto.

Saranno tenuti generalmente tutti i Balj, e Balie di rimettere le Creature direttamente allo Spedale in Siena, a tutte loro spese, benchè la restituzione accada per necessità, o volontà dei medesimi, o per ordine dello stesso Spedale, procurando di non rimetterle in

giorno di Festa d'intiero precetto

E quando la restituzione accaderà per volontà dei balj saranno pure obbligati a dare avviso di questa intenzione allo Spedole due mesi avanti salvo una causa straordinaria, ed urgente.

Quei Balj poi, o Tenutari che avranno custodito del continuo presso di loro, o loro Famiglie gli Esposti dall'anno primo a tutto il decimottavo se sono Maschj, e a tutto il 25 se sono Femmine, e avranno ritirato il salario solamente sino all'anno decimo e si saranno dati tutta la cura di far loro apprendere qualche professione, verificate le condizioni dell' enunciata permanenza nel modo, e per il tempo indicato, e dell'acquisto dell'arte surriferita avranno diritto ad un premio di L. 70. su la Cassa dello Spedale. Il detto premio per altro è

stabilito per quelli unicamente che avranno ricevuti gli Esposti di nascita dopo l' epoca del 17. Febbrajo 1818.

Visto

RETTORE

Vestiario annuale, e Salarj mensuali che dovranno somministrarsi alle Balie, e Tenutarj degli Esposti dello Spedale di Siena.

Prima Età
Dalla nascita all'anno secondo compito

Vestiario per l'Allattatura

Pezzeline . . . . Br. 11.
Pezzelane . . . . Br. 4. 1
Fasce . . . . Br. 16. 4
Culle . . . . Num. 1.

Salario Mensuale . . . Lir. 9. -- --

Vestiario per il primo Anno compito

Mezzalana . . . . Br. 3.
Panno canapino . . . . . Br. 6.
Calze . . . . Par. 1.
Scarpe . . . . Par. 1.

Pel secondo Anno

Salario Mensuale Lir. 9.

Vestiario per il secondo Anno compito

Mezzalana . . . . Br. 3 -- --
Panno canapino . . . . . Br. 6. -- --
Calze . . . . Par. 1.
Scarpe . . . . Par. 1.

Seconda Età

Dal principio dell' Anno terzo fino al termine dell' Anno ~~sesto~~ 5
Salario Mensuale . . . Lir. 5.

Il Vestiario annuale come nel secondo Anno

Terza Età

Dal principio dell' Anno ~~settimo~~ 6 fino all' anno decimo compito
Salario Mensuale . . . Lir. 3.

Vestiario annuale

Mezzalana . . . . Br. 4.
Panno canapino . . . . . . Br. 4.
Calze . . . . Par. 1.
Scarpe . . . . Par. 1.

Adì 21. Agosto 1826.
Caterina di Clemente Vatillazzi
abit. S. Salvatore a Pilli

Prese a Balia dallo Spedale di
S. Maria della Scala di Siena
Luisa Zuge

di N.° 761 Reg.° Legittimi

dell' Anno 1826.

nata nel dì 26 Giugno 1826

e coi patti, condizioni e avvertimenti enunciati nel presente Libretto
a L. 9 - 2 Mesi 4

Scudi dire trenta
sei in saldo del
presente libretto
Dico Sc. [illegible]
36.

Luigi Vallini Mr.

Luigi Giunghi Testimone
Cesar. Boccardini Testimone